

DELIBERA N. 061/2021/CRL/UD del 18/03/2022
C. Pxxx /SKY ITALIA S.R.L.
(LAZIO/D/620/2018)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 18/03/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (di seguito denominato “Regolamento indennizzi”);

VISTA l’istanza dell’utente acquisita con protocollo n. D2752 del 21/05/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, titolare del codice cliente Sky n. 2852321 (abbonamento "Mondo+Cinema"), all'esito del tentativo obbligatorio di conciliazione, intervenuto in data 16 maggio 2018, con istanza GU14 del 21 maggio 2018 ha richiesto l'intervento in sede di definizione del Corecom Lazio, lamentando che Sky Italia s.r.l. avrebbe illegittimamente modificato il periodo di fatturazione dei servizi, portandolo da mensile a cadenza quadrisettimanale (28 giorni), in difetto di preavviso da parte dall'operatore, così impedendogli di esercitare la facoltà di recesso gratuito prevista dal Codice del Consumo.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

- i. il rimborso delle somme versate in più per effetto della fatturazione a 28 giorni;
- ii. l'indennizzo previsto dal Regolamento per il disservizio cagionato.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Sky Italia S.r.l., nella memoria difensiva inoltrata il 20 giugno 2018, ha contestato le pretese dell'utente, evidenziando in particolare:

- a. che, in base alla delibera 252/16/CONS, l'obbligo di fatturazione a 28 giorni riguardava solamente i servizi di telefonia fissa e non già i servizi oggetto dell'abbonamento dell'utente (pay tv);
- b. che il passaggio alla fatturazione a 28 giorni è avvenuto, nel caso di specie, a partire dal 01.10.2017 e che l'utente era comunque stato informato con preavviso superiore a 30 giorni (sul punto, Sky ha prodotto documentazione su cui si v. *infra*);
- c. che la successiva legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha imposto il passaggio alla fatturazione a base mensile anche per le pay tv, non ha stabilito alcuna retroattività per l'applicazione di tale cadenza (che si applica, infatti, a partire dal 5 aprile 2018).

L'operatore ha quindi concluso per l'improcedibilità o comunque l'infondatezza dell'istanza.

3. Motivazione della proposta di decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene che le richieste formulate dalla parte istante non possano trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In ordine alla richiesta sub *i.*, l'utente lamenta l'illegittimo passaggio della fatturazione a 28 giorni e il mancato invio da parte dell'operatore della comunicazione di modifica delle condizioni di contratto al fine di poter esercitare il diritto di recesso. Chiede, pertanto, il rimborso delle somme versate in più per effetto della fatturazione a 28 giorni. La richiesta è infondata. In ordine al mancato preavviso, in atti vi è prova di una comunicazione a mezzo mail inoltrata da Sky Italia all'utente in data 25.07.2017 (ore

11,30), con la quale l'operatore ha informato della modifica del periodo di fatturazione a far data dal 01.10.2017, rappresentando, altresì, della facoltà di esercitare il recesso senza costi e penali entro il 30.09.2017 (termine poi prorogato al 27.10.2017). Orbene, rappresenta principio acquisito che *“il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui [all'art. 2712 c.c.](#) e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”* (v. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14-05-2018, n. 11606). Nel caso di specie, l'utente, pur avendo riferito in istanza di non aver mai ricevuto comunicazioni preventive da Sky, ha poi omesso di contestare specificamente la produzione della mail offerta in comunicazione dall'operatore, nonostante la concessione del termine regolamentare per replicare alle deduzioni di quest'ultimo e ai documenti da questo prodotti. Anche al di là della questione inerente il mancato preavviso, la richiesta di rimborso per il passaggio alla fatturazione a 28 giorni non sembra meritevole di accoglimento. Nel caso in esame, infatti, al momento del passaggio alla fatturazione quadrisettimanale (01.10.2017), l'obbligo della fatturazione a base mensile, previsto dall'art. 3, comma 10, delibera 252/16/CONS (introdotto dall'art. 1 delibera 121/17/CONS a far data dal 24 marzo 2017), riguardava i soli servizi di telefonia fissa e non già i servizi resi da pay tv. Per queste ultime l'obbligo della fatturazione mensile è intervenuto solo per effetto di quanto previsto dall'art. 19 *quinquiesdecies* D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni in L. n. 172/2017, il quale ha attribuito agli operatori la facoltà di adeguarsi entro 120 giorni dalla data in vigore della disposizione (e quindi entro il 5 aprile 2018). Nella vicenda in esame, l'utente, che non ha neppure compiutamente indicato il periodo di tempo interessato dalla problematica riferita, ha prodotto in atti una sola fattura, relativa al periodo 01.10.2017-28.10.2017, lasso temporale in cui ancora non sussisteva l'obbligo di fatturazione mensile per le pay tv. Ciò stante, la richiesta di rimborso *sub i.* non può essere accolta in quanto non sembra sussistere da parte di Sky né una violazione dell'obbligo di fatturazione su base mensile (non applicabile *ratione temporis* alle pay tv), né la violazione dell'obbligo di previo avviso della modifica contrattuale all'utente così da consentirgli il diritto di recesso senza costi e penali (essendo stata data dall'operatore prova idonea e non contestata del suo regolare inoltro).

Conseguentemente, anche per la richiesta di indennizzo *sub ii.* non sembrano sussistere i presupposti per concedere, sulla base del Regolamento indennizzi, alcun ristoro economico in favore dell'istante.

Nulla per le spese.

IL CORECOM LAZIO DELIBERA

Articolo 1



1. Di non accogliere l'istanza del Sig. Pxxx C. nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 18/03/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO